



DELIBERA N. 91 del 07 Aprile 2021

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████ avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal CpI di ██████████ prot n. ██████████ del ██████████ di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI, fissata in data 25/02/2020,

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

per la partecipazione all'incontro di colloquio concordato in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data 12/02/2021;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 07 Aprile 2021, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che il ricorrente sottoscriveva, in data 31/10/2019, presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. Nel Patto viene concordato un colloquio di prima informazione e orientamento in data 25/02/2020. Il 24/02/2020 il ricorrente comunica al CpI, tramite e-mail, di non poter essere presente al colloquio concordato in quanto trasferitosi definitivamente al proprio luogo di residenza [REDACTED]. Nella stessa e-mail il Sig. [REDACTED] comunica di essersi contestualmente iscritto presso il nuovo CpI di competenza di [REDACTED]. Il 13/03/2020 il CpI di [REDACTED] invia l'e-mail prot. [REDACTED] con la quale viene comunicato al ricorrente che, per poter essere cancellato dalle proprie liste, il CpI di [REDACTED] deve far pervenire al CpI di [REDACTED] la richiesta del trasferimento iscrizione. Nella stessa e-mail il CpI invita il ricorrente a presentarsi al CpI di [REDACTED] per accertarsi che la richiesta venga inoltrata.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio in oggetto rappresentando di aver effettuato il trasferimento presso il CpI di [REDACTED] in data 24/02/2020 e di aver, altresì, contestualmente informato il CpI di [REDACTED] di non poter essere presente all'appuntamento precedentemente concordato proprio in ragione di detto trasferimento. Il Sig. [REDACTED] specifica, inoltre, di essere venuto a conoscenza della sanzione solo a fine gennaio 2021, in quanto la raccomandata A/R di comunicazione del provvedimento era rimasta in giacenza per oltre un mese presso l'Ufficio postale di [REDACTED] [REDACTED] perché spedita al precedente domicilio.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia la seguente documentazione: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dal ricorrente; e-mail inviata al CpI dal ricorrente in data 24/02/2020, con la quale il Sig. [REDACTED] comunica di essere stato preso in carico dal CpI di [REDACTED] e della conseguente impossibilità di partecipare al colloquio del 25/02/2020; e-mail di risposta prot. [REDACTED] inviata al ricorrente il 13/03/2020; nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di riepilogo della situazione. In merito al ricorso il CpI di [REDACTED] rappresenta di non aver ricevuto, alla data del 26/02/2021, riscontro dell'avvenuto trasferimento (il Patto di Servizio Personalizzato risulta al CpI ancora valido aperto nell'applicativo [REDACTED] e di aver ritenuto, pertanto, il Sig. [REDACTED] ancora soggiacente alla condizionalità, irrogando la sanzione in parola. Il CpI riferisce, a seguito della richiesta di documentazione integrativa avanzata da ANPAL, di aver verificato sulla "SAP Ministero" del ricorrente che lo stesso risulta effettivamente in carico al CpI di [REDACTED].

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia la seguente documentazione: Scheda Anagrafica n. registro iscrizione [REDACTED] del [REDACTED], copia precedente Patto di Servizio; copia e-mail del 24/02/2020 con la quale il ricorrente comunica al CpI di [REDACTED] il trasferimento dell'iscrizione al CpI di [REDACTED], richiesta trasferimento iscrizione al CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED]. Dalla

documentazione inviata si evince che il Sig. [REDACTED] risulta preso in carico dal CpI di [REDACTED] in data 24/02/2020

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie il ricorrente risulta effettivamente preso in carico dal CpI di [REDACTED] in data 24/02/2020, non era pertanto più sottoposto agli obblighi di condizionalità legati al Patto di Servizio Personalizzato stipulato precedentemente con il CpI di [REDACTED]. Il Sig. [REDACTED] ha, peraltro, inviato comunicazione atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti. Si sottolinea, inoltre, che il trasferimento della presa in carico avviene d'ufficio: invio e ricezione della documentazione relativa al trasferimento di un utente sono, pertanto, esclusivamente in capo ai CpI coinvolti, non potendo essere posto a carico dell'utente l'onere relativo all'accertamento dell'invio della documentazione necessaria a completare il suddetto iter amministrativo.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Aprile 2021

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro

Il Segretario
Dr.ssa Rita De Rinaldis